

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Modifiche della decisione di esecuzione (UE) 2016/1138

La decisione di esecuzione (UE) 2016/1138 è così modificata:

(1) all'articolo 2 sono aggiunti i seguenti paragrafi 3 e 4:

«3. Nel corso di un periodo transitorio che termina non oltre il 1º maggio 2018 gli scambi di dati relativi alle attività di pesca tra due Stati membri continuano a essere effettuati utilizzando il formato in vigore prima del 1º novembre 2017, salvo qualora sia lo Stato membro mittente che lo Stato membro ricevente siano in grado di scambiare dati sulle attività di pesca mediante il nuovo formato UN/CEFACT.

4. Gli scambi di dati relativi alle attività di pesca nell'ambito di un accordo di partenariato per una pesca sostenibile continuano a essere effettuati utilizzando il formato in vigore prima del 1º novembre 2017 fino alla data concordata con il paese terzo in questione.».

(2) L'articolo 3 è così modificato:

a) al paragrafo 1 è aggiunto il seguente comma:

«Nel corso di un periodo transitorio che termina non oltre il 1º maggio 2018 gli scambi di dati relativi alle note di vendita e alle dichiarazioni di assunzione in carico tra due Stati membri continuano a essere effettuati utilizzando il formato in vigore prima del 1º novembre 2017, salvo qualora sia lo Stato membro mittente che lo Stato membro ricevente siano in grado di scambiare dati relativi alle note di vendita e alle dichiarazioni di assunzione in carico mediante il nuovo formato UN/CEFACT.»;

b) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. A decorrere dal 1º novembre 2018 i sistemi degli Stati membri devono essere in grado di inviare messaggi e rispondere a richieste di dati relativi alle note di vendita e alle dichiarazioni di assunzione in carico, in conformità dell'articolo 146 *nonies*, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011, nel formato UN/CEFACT P1000-5 per le operazioni realizzate a partire da tale data.».

Articolo 2

Applicazione

La presente decisione si applica a decorrere dal 1º novembre 2017.

Articolo 3

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 6 dicembre 2017

Per la Commissione

Karmenu VELLA

Membro della Commissione

18CE0282

